



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

Linee guida

Campagna informativa relativa alle verifiche dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei Comuni della Provincia di Barletta, Andria, Trani, in attuazione delle normative sul contenimento dei consumi energetici. Quadriennio 2016-2019.

Premesso che rispettare la normativa vigente è un obbligo di legge, esistono altri buoni motivi per garantire una corretta manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva e invernale:

- ✓ Riduzione dei consumi energetici
- ✓ Minori emissioni e minore inquinamento
- ✓ Risparmio economico
- ✓ Maggior sicurezza per gli utenti

Si definisce "impianto termico" ai sensi del D. lgs 192/2005, un "impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto termico.

LIBRETTO D'IMPIANTO

Il libretto d'impianto è il documento di riconoscimento di ogni impianto termico. Al suo interno sono descritte le caratteristiche tecniche e, nel tempo, sono registrate le eventuali modifiche, sostituzioni di componenti e tutti gli interventi di controllo effettuati.

Il Decreto Ministeriale 10 febbraio 2014 ha introdotto un nuovo modello di libretto di impianto che sostituisce il vecchio libretto.

Il nuovo libretto si applica agli impianti di riscaldamento tradizionali, agli impianti di climatizzazione estiva ed anche ai nuovi impianti alimentati da cogeneratori o allacciati al teleriscaldamento. Il libretto è di tipo modulare, pertanto, sono da compilare soltanto le pagine e le sezioni che sono pertinenti al caso specifico.

Il responsabile dell'impianto, avvalendosi del proprio manutentore, deve sostituire il vecchio libretto, che comunque va conservato, con il nuovo.

Per le pompe di calore e le macchine frigorifere contenenti più di 3 kg di gas fluorurati, il nuovo libretto di impianto non sostituisce, ma si affianca, al "registro dell'apparecchiatura" previsto dai DPR 43/2012 e pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente.



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

MANUTENTORE E TERZO RESPONSABILE

Tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a controlli periodici. Le operazioni di controllo devono essere eseguite da imprese abilitate ai sensi del D. M. n. 37/2008.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e seguenti del codice civile.

Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 74/2013, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Le tempistiche per la manutenzione di ciascun apparecchio/componente sono riportate dai fabbricanti di apparecchi e componenti dell'impianto termico nei libretti d'uso e manutenzione. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell'impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.

A fine lavoro, il manutentore ha l'obbligo di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

Ai sensi dell'art. 287 del D.lgs. n. 152/2006, il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione. Sono previsti due gradi di abilitazione. Il patentino di primo grado abilita alla conduzione degli impianti termici per il cui mantenimento in funzione è richiesto il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e il patentino di secondo grado abilita alla conduzione degli altri impianti. Il patentino di primo grado abilita anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di secondo grado. Pertanto coloro che intendono operare su impianti di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW, dovranno trasmettere alla Provincia il patentino di abilitazione.

L'intervento di manutenzione non coincide necessariamente con il controllo di efficienza energetica.

CONTROLLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA D'IMPIANTO: Il controllo di efficienza energetica dell'impianto, compresa la redazione del Rapporto di controllo, è obbligatorio per legge e deve essere eseguito in occasione delle operazioni di manutenzione, ma con la cadenza indicata nella tabella seguente riportata nell'allegato A al DPR 74/2013:

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica (1) in Kw	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2	Rapporto tipo 1
		P => 100	1	
	generatori alimentati a gas, metano o GPL	10 < P < 100	4	Rapporto tipo 1
		P => 100	2	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	12 < P < 100	4	Rapporto tipo 2
		P => 100	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore alimentate con motore endotermico	P => 12	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P => 12	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	P > 10	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	Pel < 50	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	Per => 50	2	Rapporto tipo 4

Sono soggetti a controllo efficienza energetica le seguenti tipologie di impianti:



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

- ✓ impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW;
- ✓ impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW;

Gli impianti con potenza termica utile nominale inferiore a 10 kW non sono soggetti a rapporto di controllo di efficienza energetica, ma vanno comunque censiti.

In caso di presenza di più macchine/generatori, quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione, si effettua la somma delle potenze utili. Al fine di chiarire tale aspetto, si veda il punto 1 dell'allegato alle presenti linee guida.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 10 febbraio 2014, ferma restando la compilazione del libretto, gli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili, così come definite ai sensi del D.lgs. n. 28/2011, non sono soggetti al controllo di efficienza energetica.

Il bollino verde virtuale va apposto per tutti gli impianti soggetti a controllo efficienza energetica, quindi per gli impianti per la climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e per quelli per la climatizzazione estiva e pompe di calore di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW con le seguenti tariffe così come stabilite con D.G.P. n. 45 del 30.12.2009:

1. potenza nominale inferiore a 35 kW : € 15,00;
2. potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e inferiore a 116 kW: € 35,00;
3. potenza nominale superiore o uguale a 116 kW e inferiore a 350 kW: € 90,00;
4. potenza nominale superiore o uguale a 350 kW: € 120,00.
5. generatori di calore addizionali oltre il primo: € 15,00.

Si rammenta che l'allegato A al DPR 74/2013 definisce il tipo di RCEE da compilare in base alla tipologia di impianto:

- rapporto di tipo 1: Impianti con generatore di calore a fiamma;
- rapporto di tipo 2: Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore;
- rapporto di tipo 3: impianti alimentati da teleriscaldamento;
- rapporto di tipo 4: Impianti cogenerativi.

Oltre alla tempistica indicata nella tabella precedente, il controllo dell'efficienza energetica deve essere effettuato:

- ✓ all'atto della prima messa in servizio dell'impianto, a cura della ditta installatrice;
- ✓ nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come ad esempio il generatore di calore;
- ✓ nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica;

Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore deve redigere e sottoscrivere il Rapporto di controllo di efficienza Energetica che va inoltrato telematicamente alla Provincia, completo di bollino verde virtuale, entro il termine di 60 giorni dalla compilazione.

Al fine di chiarire la tempistica e la frequenza della manutenzione e del controllo di efficienza energetica, si veda il punto 2 dell'allegato alle presenti linee guida in cui si riporta un caso esemplificativo.

TERMINI PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (R.C.C.E.)

Il termine per la compilazione degli R.C.E.E. precedentemente fissato al 30 giugno 2017, viene differito al 31.12.2017.



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

Il termine del **31.12.2017** non si applica ovviamente ai nuovi impianti installati dopo tale data; in tal caso bisognerà compilare un nuovo R.C.E.E. completo di bollino verde virtuale e inserirlo in piattaforma entro 60 giorni dalla compilazione. Inoltre, nel caso in cui l'utente abbia effettuato un controllo di efficienza energetica (R.C.E.E.) completo di bollino verde virtuale nel corso del quadriennio 2016-2019 e si rende necessario sostituire il generatore di calore esistente con un nuovo generatore tale da non modificare l'impianto, l'utente dovrà far compilare un nuovo (R.C.E.E.) ma potrà non apporre il bollino verde virtuale il quale andrà poi apposto sul successivo R.C.E.E. con la periodicità prevista dal D.PR. 74/2013.

Infine, a partire dalla data di pubblicazione delle presenti linee guida, ai fini dell'inserimento degli R.C.E.E. in piattaforma telematica, il manutentore dovrà immettere anche i codici PDR e POD.

Le presenti linee guida vengono pubblicate sul sito ufficiale di questa Provincia raggiungibile all'indirizzo <http://www.provincia.barletta-andria-trani.it/> e vengono inoltrate a tutti i Comuni del territorio provinciale, fatta eccezione per quelli di Barletta e Bisceglie, nonché alla Camera di Commercio di Bari, alle associazioni di categoria affinché ne venga data la più ampia diffusione.

Barletta, 15.03.2017



il Dirigente

ing. Mario Maggio



Provincia di Barletta Andria Trani

Settore 4° - Edilizia - Manutenzioni - Impianti termici e SUA

ALLEGATO alle linee guida

PUNTO 1

In caso di presenza di più macchine/generatori al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione:

- occorre predisporre un unico libretto d'impianto in cui vanno compilate le schede relative a ciascun apparecchio;
- con riferimento alla potenza, si considera la somma delle potenze utili dei singoli apparecchi;
- se la potenza così calcolata è superiore ai limiti stabiliti dal DPR 74/2013 (10 kW per la climatizzazione invernale e 12 kW per quelli per la climatizzazione estiva e pompe di calore) occorre compilare un RCEE per ciascun apparecchio presente ed apporre il bollino verde virtuale per la fascia corrispondente alla somma delle potenze utili dei singoli apparecchi, oltre ad un bollino virtuale per ogni generatore addizionale oltre al primo.

PUNTO 2

Esempio: *Caldaia alimentata a gas con potenza nominale utile inferiore a 35 kW:* se sul libretto delle istruzioni della caldaia, la manutenzione è prevista con cadenza annuale e il controllo di efficienza energetica invece deve essere eseguito ogni 4 anni come previsto dal D.P.R. 74/2016, l'utente, avvalendosi del proprio manutentore accreditato presso la Provincia, dovrà effettuare la manutenzione annualmente ed ogni 4 anni, in concomitanza della manutenzione annuale, dovrà far eseguire un controllo di efficienza energetica.

Pertanto se nell'anno 2016 (a partire dal 01.01.2016), l'utente ha eseguito una manutenzione e contestualmente un controllo di efficienza energetica dell'impianto, dovrà esclusivamente provvedere a far apporre il bollino virtuale sull'R.C.E.E., avvalendosi del proprio manutentore accreditato presso la Provincia, il quale dovrà poi provvedere a trasmettere l'R.C.E.E. alla Provincia attraverso la piattaforma telematica raggiungibile cliccando sul link *Gestione Manutenzione Impianti Termici* presente sulla home page del sito istituzionale della Provincia.

Si rammenta che il manutentore entro 60 giorni dalla compilazione dovrà provvedere all'inserimento in piattaforma degli R.C.E.E. completi di bollino verde virtuale.

Se invece nell'anno 2016, l'utente ha eseguito una manutenzione ma non ha provveduto a far eseguire un controllo di efficienza energetica dell'impianto, dovrà provvedere a farlo eseguire in concomitanza della prima manutenzione e apporre il bollino verde virtuale avvalendosi del manutentore accreditato presso la Provincia. Vale la stessa regola per cui il manutentore entro 60 giorni dalla compilazione dovrà provvedere all'inserimento in piattaforma degli R.C.E.E. completi di bollino verde virtuale.

Ad ogni buon fine si rammenta che il termine per la compilazione degli R.C.E.E. precedentemente fissato al 30 giugno 2017, viene differito al 31.12.2017.